



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

NR. 142 DEL 07/11/2022

Oggetto:

SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI: PASSAGGIO DAL VIGENTE REGIME DELLA TARI PUNTUALE (TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE) A TARIP (TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE AVENTE NATURA CORRISPETTIVA). ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELLA TARIFFA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 668, LEGGE 147/2013.

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di novembre alle ore 17,00 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:

LUCIO MALAVASI	SINDACO	Presente
LUCA BREX	Vicesindaco	Presente
DANIELE PIETRI	Assessore	Presente
LARA BARALDI	Assessore	Presente
NICOLETTA MANCA	Assessore esterno	Presente

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste il segretario comunale DE NICOLA MAURO

Assume la presidenza il Signor LUCIO MALAVASI nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e invita la giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

SETTORE	SERVIZIO
Settore Bilancio e Progr. Finanziaria	Ufficio Tributi

Proposta Nr. 20665

OGGETTO:
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI: PASSAGGIO DAL VIGENTE REGIME DELLA TARI PUNTUALE (TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE) A TARIP (TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE AVENTE NATURA CORRISPETTIVA). ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELLA TARIFFA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 668, LEGGE 147/2013.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale";

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI o in alternativa una Tariffa rifiuti avente natura Corrispettiva (cosiddetta TARIP);
- il comma 667 che dispone *"con Regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.*
- il comma 668 che dispone *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani."*;
- il comma 682 ai sensi del quale il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, quindi anche la componente della TARI;
- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;

VISTO che nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

DATO ATTO che, come prevede il comma 691, art. 1, Legge n. 147/2013 così come modificato dall'art 1, comma 1 lettera c) del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e s.m.i., anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, fino alla scadenza del relativo contratto per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti da parte di ATERSIR ed alla nuova susseguente aggiudicazione, rimane come attuale gestore la società Iren Ambiente Spa in regime di continuità sia per la gestione amministrativa della TARI/TARIP che per la relativa gestione degli utenti;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”*;

DATO ATTO che la Legge n. 16 del 2015 della Regione Emilia Romagna, avente ad oggetto *“Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione di rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge regionale 19 agosto 1996, n.31”*, prevede:

- a) tra le azioni previste per il raggiungimento di tali obiettivi la medesima legge, art.1, comma 7, promuove l'applicazione della Tariffa puntuale quale strumento per la riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate, prevedendo specifici meccanismi incentivanti e, all'art.5, comma 1, quale strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare secondariamente, l'invio al riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate;
- b) all'art. 5, comma 8, che i sistemi di tariffazione puntuale siano implementati in tutti i comuni della regione Emilia-Romagna entro il 31 dicembre 2022, con priorità per l'applicazione alle utenze non domestiche anche prevedendo verifiche sull'impatto ed eventuali correttivi;

DATO ATTO che IREN Ambiente S.p.A, con sede legale in Piacenza (PC), Strada Borgoforte n.22/a, Codice Fiscale, Partita IVA e Reg. Imprese CCIAA di Piacenza n. 01591110356, è attuale titolare del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale;

DATO ATTO che:

- la misurazione puntuale del rifiuto può essere svolta sia in regime tributario (tributo puntuale) che in regime tariffario (tariffa puntuale) e che tale scelta spetta alle amministrazioni comunali;
- i sistemi di tariffazione puntuale consentono di ripartire in maniera più equa i costi del servizio di gestione rifiuti tra i diversi utenti del servizio, premiando chi si impegna a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e a differenziare correttamente i rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta;
- la tariffa puntuale, avendo natura di corrispettivo, è soggetta ad IVA, per cui, a parità di costi, comporta un carico minore sulle Utenze Non Domestiche che possono “recuperare” l'IVA stessa.

PRESO ATTO che:

- la tariffa puntuale ha natura corrispettiva e per legge deve essere applicata e riscossa dal soggetto gestore, non costituendo quindi un'entrata del comune;
- la commisurazione della tariffa si fonda sui criteri individuati dal DPR n.158/1999, pur con la possibilità di mutare i sistemi puntuali indicati dal D.M. 20 aprile 2017 sopra citato;
- tale decreto del Ministero dell'Ambiente individua i criteri per la realizzazione, da parte degli enti locali, di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ma



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

anche, in alternativa, dei correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un modello tariffario calibrato sul servizio reso agli utenti.

CONSIDERATO, INOLTRE che emergono i seguenti possibili vantaggi, sia per i contribuenti che per il Comune, dal passaggio a TARIP, così riassumibili:

- possibilità per le utenze non domestiche di detrarre l'IVA,
- minori costi complessivi nel PEF, e quindi possibili minori tariffe rispetto al regime Tari, dovuti ai minori accantonamenti obbligatori, relativi a minori costi sia del personale che dell'IVA;
- semplificazione dei rapporti con gli utenti
- semplificazioni di Bilancio e delle attività contabili;
- semplificazioni amministrative burocratiche, rispetto agli adempimenti gestionali del tributo TARI;
- miglior possibilità di adempiere ai crescenti obblighi in i termini di trasparenza e di rendicontazione fissati da ARERA, grazie alla possibilità del gestore di avere software e personale adeguato attraverso la realizzazione di economie di scala, non possibili con una gestione diretta comunale delle tariffe;
- miglioramento degli equilibri di bilancio del Comune;

VISTA la comunicazione prot. 9743 del 30/9/2022 avente ad oggetto "Richiesta trasformazione dall'anno 2023 da TARI puntuale a tariffazione puntuale corrispettiva per il Comune di Rio Saliceto (RE)" inviato ad Artersir da parte dell'Amministrazione Comunale;

TUTTO CIO' PREMESSO, sulla base dell'analisi sopra evidenziata, si ritiene opportuno esprimere il proprio indirizzo al passaggio da Tari Tributo a Tarip - Tariffa rifiuti puntuale, avente natura corrispettiva a partire dal 01/01/2023;

DATO ATTO che si procederà alla presentazione in Consiglio Comunale del nuovo Regolamento della Tariffa rifiuti corrispettiva al fine della relativa approvazione entro i termini normativi che saranno fissati dalla normativa statale in materia;

VISTI:

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Statuto Comunale;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATA la Legge 06.11.2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

RICHIAMATA la Deliberazione n. 58 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).”;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile dei tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/1/2018 ai sensi dell'art. 5 della convezione succitata;

RITENUTO di provvedere in merito;

Con votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare l'indirizzo del passaggio dal vigente regime di *“TARI - TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE”* A *“TARIP - TARIFFA RIFIUTI”* avente natura corrispettiva, per le motivazioni dettagliatamente evidenziate nelle premesse;
2. di dare mandato ai Responsabili dei Servizi competenti di predisporre una proposta di Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti puntuale, da sottoporre con successiva proposta di delibera, all'approvazione del Consiglio Comunale, unitamente all'approvazione della bozza di disciplinare per la gestione della relativa tariffa corrispettiva;
3. di dare atto, pertanto, che la presente proposta di indirizzo troverà applicazione dall'anno 2023, solo nel caso di successiva apposita approvazione da parte del Consiglio Comunale del relativo Regolamento per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva ex art. 1 comma 668 della Legge 147/2013, entro i termini normativi che saranno fissati dalla normativa statale in materia;
4. di comunicare ad ATERSIR e al gestore Gestore Iren Ambiente SpA la seguente delibera, e di demandare ai responsabili dei Servizi di competenza, tutti i conseguenti atti amministrativi di gestione.

SUCCESSIVAMENTE la Giunta comunale, con successiva e separata votazione, all'unanimità

DICHIARA

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, di conferire al presente atto l'immediata eseguibilità



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE NR. 20665

OGGETTO:

SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI: PASSAGGIO DAL VIGENTE REGIME DELLA TARI PUNTUALE (TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE) A TARIP (TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE AVENTE NATURA CORRISPETTIVA). ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELLA TARIFFA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 668, LEGGE 147/2013.

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Rio Saliceto, li 07-11-2022

Il Responsabile del Settore
F.to ADRIANA VEZZANI



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Lucio Malvasi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mauro De Nicola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio a partire dal giorno 15-11-2022, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, e contestualmente, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n.267/2000, comunicata in elenco, ai Capigruppo Consiliari.

Rio Saliceto li, 15-11-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAURO DE NICOLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il giorno 25-11-2022.

Rio Saliceto li, 25-11-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAURO DE NICOLA

Io sottoscritto attesto che la presente copia composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio.

Rio Saliceto li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
